



Bundesamt für Landwirtschaft  
Office fédéral de l'agriculture  
Ufficio federale dell'agricoltura  
Uffizi federal d'agricoltura

Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna  
Telefono 031 322 25 11, Fax 031 323 02 63  
E-Mail: heinrich.krebs@blw.admin.ch  
Internet <http://www.blw.admin.ch>

Berna, 3 febbraio 2003

Segreteria 031 322 26 55  
N. diretto 031 322 26 57  
Riferimento 902.1-03/ (934.0) kre/sti/vip

Ai servizi cantonali preposti  
ai miglioramenti strutturali

## C I R C O L A R E 2/2003

1. **Onorari per lavori tecnici nell'ambito di bonifiche fondiarie: aliquote aventi diritto ai contributi 2003**
2. **Modifiche nel calcolo del rincaro**
3. **Procedure di ricorso, spese d'avvocato, diritto ai contributi**
4. **Allegato 2 OMSt, adeguamento alla modifica delle quote pro capite dell'imposta federale diretta**
5. **Mapis 99**

Gentili Signore, egregi Signori

Con la presente desideriamo informarvi in merito ai punti menzionati a margine.

### 1 **Onorari per lavori tecnici nell'ambito di bonifiche fondiarie: aliquote aventi diritto ai contributi 2003**

I costi computabili per il contributo federale dei lavori tecnici eseguiti nell'ambito di bonifiche fondiarie sono fissati sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa inoltrata nel quadro di una procedura di gara pubblica. Per la procedura di gara pubblica è determinante il diritto cantonale (art. 15 cpv. 2 OMSt).

**Gli onorari che corrispondono all'offerta economicamente più vantaggiosa inoltrata nel quadro di una gara d'appalto eseguita correttamente danno diritto ai contributi senza alcuna limitazione.**

Per **lavori geometrici e di progettazione in relazione a raggruppamenti terreni (TO 4/78)** vengono riconosciuti i fattori d'applicazione indicati nella circolare del 23 dicembre 2002 della Conferenza dei servizi preposti alle migliorie fondiarie *[nella circolare è riportato erroneamente l'anno 2003]*.

Per lavori eseguiti nell'ambito della **misurazione ufficiale**, laddove vi siano tariffe per lavori a cottimo, vengono riconosciuti fattori d'applicazione uguali a quelli dell'Ufficio federale di topografia (Direzione federale delle misurazioni catastali) giusta la rispettiva circolare 2003/02 del 9 gennaio 2003.

Se **mandati per progettazione e direzione lavori** vengono conferiti direttamente, senza gara pubblica, i valori indicati nella Tariffa quadro 2003, pubblicata dal Coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione (KBOB) unitamente alla Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente (DTAP) e all'Unione delle città svizzere (UCS), rappresentano il limite superiore degli importi aventi diritto ai contributi per quanto riguarda le aliquote orarie (onorario in base al dispendio di tempo), le percentuali di base "p" degli onorari calcolati in percentuale dei costi dell'opera e i costi accessori (segnatamente le spese di trasferte in auto). Tale tariffa può essere consultata su Internet, digitando: [www.kbob.ch/de/publikationen/planer.htm](http://www.kbob.ch/de/publikationen/planer.htm). Per il grado di difficoltà (valore n) e le quote di prestazione (valore q) si applicano al massimo i valori indicati nella tariffa d'onorario per i lavori del genio rurale 1984 (TO 5/84) o quelli di cui alla norma 103 della SIA, edizione 1984. Se la progettazione di strade agricole viene retribuita applicando la TO 5/84, tariffa C (tariffa longitudinale), sono riconosciuti i fattori d'applicazione giusta la circolare del 23 dicembre 2002 della Conferenza dei servizi preposti alle migliorie fondiari. Se questi lavori vengono eseguiti da un servizio cantonale, soltanto il 90% degli onorari summenzionati ha diritto ai contributi (deduzione del 10% per la quota di utile).

## 2 Modifiche nel calcolo del rincaro

Il gruppo di lavoro del KBOB che si occupa delle variazioni dei prezzi ha proceduto a una revisione delle basi per il calcolo del rincaro nell'edilizia. La guida rivista è disponibile su Internet, digitando [www.kbob.admin.ch/de/publikationen/preis](http://www.kbob.admin.ch/de/publikationen/preis).

Le considerazioni riportate di seguito integrano la nostra circolare 4/2002 del 12 marzo 2002 e sono applicabili per contratti d'opera stipulati dopo il 15 gennaio 2003.

### 2.1 Calcolo secondo l'ICP

Per il calcolo delle quote di trasporto va utilizzato l'indice dei prezzi dei trasporti dell'Ufficio federale di statistica (UST) e non più quello dell'ASTAG. Tale innovazione è già considerata nei valori applicabili a partire dal 2003.

Le modifiche riportate di seguito sono rilevanti per la pratica:

- Il rincaro è calcolato in base al totale netto del conteggio, **IVA esclusa e senza defalco di sconti**.
- La nuova quota avente diritto al trasferimento ammonta all'**80%**.

### 2.2 Procedura con attestazione dei quantitativi

La quota avente diritto al trasferimento ammonta all'**80%**.

## 3 Procedure di ricorso, spese d'avvocato e diritto ai contributi

Talvolta succede che ricorsi inoltrati contro progetti di migliorie fondiari giungano all'ultima istanza cantonale o al Tribunale federale e che il committente (p.es. cooperativa di miglioria fondiaria) si faccia rappresentare da un avvocato. Se il committente soccombe, oltre alle spese del suo avvocato è di regola tenuto ad assumersi le spese ripetibili e quelle processuali. Recentemente due Cantoni hanno chiesto di stabilire se tali spese danno diritto ai contributi.

L'articolo 15 OMST è determinante per stabilire quali costi per bonifiche fondiari sono computabili. Esso non esclude il riconoscimento delle spese d'avvocato e di quelle processuali. Vi sono casi in cui la realizzazione di un oggetto dipende dal successo della procedura di ricorso innanzi all'ultima istanza cantonale o addirittura al Tribunale federale.

In questi casi il diniego di un contributo può essere difficile da accettare specie se opposizioni e ricorsi al progetto sono stati respinti dalle istanze inferiori e accolti soltanto dall'ultima istanza cantonale o dal Tribunale federale. Ciò comporta infatti costi considerevoli per il committente.

La questione della partecipazione alle spese d'avvocato e processuali è molto delicata. Si deve infatti evitare di fornire ulteriori incentivi ad avviare processi. In primo luogo è opportuno cercare di giungere ad accordi bonari.

Sulla base di quanto scaturito da un attento esame della questione, abbiamo deciso di modificare la nostra prassi e di riconoscere le spese d'avvocato e processuali alle seguenti condizioni:

- il ricorso dev'essere pervenuto all'ultima istanza cantonale o al Tribunale federale;
- il committente è la parte contro la quale il ricorso è diretto;
- il ricorso dev'essere stato respinto dalle istanze inferiori, ma accolto dall'ultima istanza cantonale o dal Tribunale federale;
- il progetto contestato o la decisione impugnata non presenta lacune nel merito né nella forma;
- gli oneri imposti in un eventuale preavviso sono stati rispettati;
- il punto controverso presenta un interesse agricolo preponderante.

Se tali condizioni sono adempiute, in ossequio al principio della proporzionalità possono venir riconosciuti i seguenti costi:

- onorario dell'avvocato incaricato dal committente di rappresentarlo innanzi all'ultima istanza cantonale o al Tribunale federale, tuttavia fino a concorrenza dell'aliquota oraria massima prevista per gli ingegneri (cat. B SIA, aliquote KBOB);
- spese processuali, ripetibili ed eventuali costi di perizie a carico del committente in base alla sentenza.

Se la decisione è impugnata dal committente, per principio le spese d'avvocato e processuali non danno diritto ai contributi. Sono possibili deroghe se il ricorso consente di chiarire una questione fondamentale sempre che, su domanda del Cantone, il nostro Ufficio abbia dato il suo consenso.

In ogni caso è evidente che i costi aventi diritto ai contributi possono essere calcolati soltanto a posteriori, ovvero alla fine della procedura di ricorso, tenendo in considerazione eventuali ripetibili concessi al committente.

La presente modifica è applicabile dal 1° gennaio 2003. È determinante la data del ricorso (ultima istanza cantonale o Tribunale federale). È esclusa l'applicazione retroattiva.

#### **4 Allegato 2 OMSt, adeguamento alla modifica delle quote pro capite dell'imposta federale diretta**

Per calcolare il contributo supplementare in caso di onere particolarmente gravoso (art. 17 cpv. 2 OMSt) ci si avvale delle quote pro capite dell'imposta federale diretta che consentono di valutare la capacità finanziaria di un Comune.

Il contributo supplementare in caso di onere particolarmente gravoso è concesso soprattutto ai Comuni con capacità finanziaria debole, la cui quota pro capite dell'imposta federale diretta è inferiore a 2/3 della media svizzera. In casi eccezionali debitamente motivati la capacità finanziaria del Comune può essere calcolata avvalendosi di altre basi.

Le quote pro capite dell'imposta federale diretta da utilizzare attualmente risultano dal periodo di tassazione 1997 o 1998. Siccome per le persone fisiche vige la tassazione annuale, mentre per le persone giuridiche quella biennale, i valori distinti per categorie vengono pubblicati soltanto su Internet. Per i dati che, una volta sommati, daranno l'importo totale si rinvia pertanto al seguente indirizzo Internet:

<http://www.estv.admin.ch/data/sd/d/index.htm>

Le aliquote pro capite del 1993/94 indicate nell'allegato 2 dell'OMSt (OMSt con istruzioni e spiegazioni, stato 15.01.2001) non corrispondono più ai dati da utilizzare attualmente (1997/98). In allegato vi trasmettiamo pertanto la tabella dei valori aggiornati.

## **5 Mapis 99**

All'inizio di quest'anno le nostre applicazioni AKIS (aiuti agli investimenti) e MAPIS (contributi) sono state sostituite dal nuovo sistema MAPIS 99. Oltre alla modifica nella presentazione delle decisioni concernenti assegnazioni e versamenti dei contributi abbiamo provveduto all'adeguamento della numerazione dei casi che percepiscono contributi.

### **a) Edifici agricoli ed alpestri (provvedimenti individuali e collettivi):**

Com'è stato il caso finora per i crediti d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola, d'ora in poi il numero aziendale sarà utilizzato anche per gli investimenti che beneficiano di contributi.

### **b) Bonifiche fondiarie (provvedimenti individuali, collettivi e di ampia portata):**

Il sistema di numerazione applicato finora viene, per principio, mantenuto. Tuttavia, per tutti i Cantoni la numerazione inizia dal n. 10'001. D'ora in poi il numero di progetto sarà utilizzato anche per i crediti d'investimento concessi per le bonifiche fondiarie (crediti di costruzione e crediti d'investimento "normali") anche se non sono stati versati contributi.

### **c) Progetti in corso**

In entrambi i casi i progetti che a fine 2002 risultavano già sussidiati mantengono gli stessi numeri.

Ringraziandovi per l'attenzione, vi porgiamo distinti saluti.

### **Ufficio federale dell'agricoltura**

Divisione principale Pagamenti diretti e strutture

Divisione Miglioramento delle strutture, Il Capo

Jörg Amsler

Allegato: Allegato 2 OMSt, tabella aggiornata "Contributi supplementari per le bonifiche fondiarie in caso di onere particolarmente gravoso"

Copia: - Ufficio federale di topografia, Direzione federale delle misurazioni catastali  
- KBOB

**Allegato 2 OMSt**

**Contributi supplementari per le bonifiche fondiarie in caso di onere particolarmente gravoso**

Valori indicativi per il contributo supplementare art. 17 cpv. 2 OMSt (+ punti percentuali)		Onere dell'agricoltura		
		Costi residui per ha / UBG / CN/ A (contributo comunale escluso)		
		4000-4700 fr./ha 3100-3600 fr./UBG 1600-1900 fr./CN 10'000-20'000 fr./A	4700-5400 fr./ha 3600-4100 fr./UBG 1900-2200 fr./CN 20'000-30'000 fr./A	> 5400 fr./ha > 4100 fr./UBG > 2200 fr./CN > 30'000 fr./A  Danni alluvionali
<b>Capacità finanz. del Comune</b>	Aliquota pro capite imposta federale diretta < 2/9 CH-Æ  (1997/98: < fr. 319)	<b>4 - 6</b>	<b>6 - 8</b>	<b>8 - 10</b>
	Aliquota pro capite imposta federale diretta 2/9 - 4/9 CH-Æ  (1997/98: fr. 319 - 638)	<b>2 - 4</b>	<b>4 - 6</b>	<b>6 - 8</b>
	Aliquota pro capite imposta federale diretta 4/9 - 6/9 CH-Æ  (1997/98: fr. 638 - 956)	<b>0 - 2</b>	<b>2 - 4</b>	<b>4 - 6</b>
	Aliquota pro capite imposta federale diretta > 6/9 CH-Æ  (1997/98: > fr. 956)	<b>0</b>	<b>0 - 2</b>	<b>2 - 4</b>

CH-Æ = Aliquota pro capite, media svizzera 1997/98 = 1435)